

Ministero di Finanze.

Signore Deputati

Il Senato del Regno
nella sua tornata del 7. di
questo mese ha adottato con-
alcune modificazioni il progetto
di legge per riordinamento della
contribuzione prediale in Sardegna
che già fece oggetto delle precedenti
Nostre Deliberazioni.

Io mi fo quindi carico
di riprodurlo a questa Camera.

SENATO DEL REGNO



Sessione 1851

PROGETO DI LEGGE

adottato nella seduta del 7 Marzo 1851

Oggetto

Riordinamento dell'imposta prediale nell'Isola di
Sardegna.

Art. 1º

I vari contributi dovuti all'erario dello Stato nell'isola di Sardegna sotto il titolo di ionatico ordinario e straordinario, ecclesiastico e fiscale, degli uffici ecclastistico, pontifici e strali, paglie, torri, punzazioni, pesciini e pecuniarie, percorse nello Stato, magali, cali, città, comuni, capi merli e vicinii, sono aboliti dal primo gennaio mille ottocento cinquantatre.

Art. 2º

Sono pure abolite a tutore dalla suddetta epoca le decime di qualunque natura pagate finora sotto qualsiasi titolo ai cleri, corporazioni ed istituzioni dell'Isola.

Sarà per la stessa epoca fatto al clero, e per il servizio del culto un conveniente assegnamento a determinarsi per legge.

Art. 3º

L'imposta denominata minuta baroncellaria, insieme ad ogni altro prelevamento cui andava soggetto il privello del baroncellato a favore delle finanze, è soppressa da tutto l'Isola dal primo gennaio mille ottocento cinquantatre al beneficio dei contribuenti assicurati.

Art. 4º

Dall'epoca stessa la denominata amministrazione provinciale resterà di far parte dei contributi dovuti allo Stato, e l'epone di imposte provinciali è

7

L'isola sarà divisa in quattro circoscrizioni, non che si dividano, saranno quindi regolate dalla legge.
Le circoscrizioni comunali, poterimale e circondariale.

L'isola sarà divisa in quattro circoscrizioni tra queste e circa, una privilegiata e una non privilegiata.

Edat^e 5^o

È stabilita da quell'epoca in poi nell'Isola di Cagliari una nuova contribuzione
preciale, la quale dovrà ripartirsi indistintamente sulla proprietà
fondiaria in proporzione del reddito molto imponibile.

Edat^e 6^o

Il principale della contribuzione prefata, in conformità dell'articolo precedente, non
ché i contributi addizionali riferiti a ripartirsi in aumento al principale,
indipendentemente da quelli relativi all'aggiornamento agli esattori, saranno determinati per legge speciale.

Edat^e 7^o

La contribuzione prediale coprirà la proprietà fondiaria senza diffusio di canoni,
livelli, edifici e posti residenze e ipotecari, e sarà ripartita su tutti indi-
stintamente i terreni, i pubblici, gli uffizi, sulle tombarate e peschiere,
e su tutti gli altri beni immobili per natura loro, dichiarati immo-
bili dagli articoli quattrocento e quattrocento e quattrocento del codice civile, a
chiunque appartenessero, al Demanio, comuni, e privati, residenti o
non residenti, regnanti e stranieri, ecclesiastici e laici, corpi morali,
corporazioni e istituzioni qualunque; senza distinzione di cluse, ri-
nughi e qui eccezioni e uso, consuetudine o privilegio in contrario.

Edat^e 8^o

Poi beni, specialmente soggetti a canoni, livelli o censi in dipendenza di altre anteriori
che all'operanza del codice civile nell'Isola è riservata al proprietario
utile o titolare l'autorizzazione su ciascuna tassa del doppio canone, livello o cen-
so della porzione di tributo corrispondente al posto, subito i diritti derivanti
da un patto espresso e preciso in proposito, nell'atto di costituzione.

La quota di tale ritenzione verrà determinata colla legge speciale,
della quale è fatto come all'articolo sesto.

Edat^e 9^o

Il reddito nello accennato nell'articolo quinto, si consumerà per ora da un catastro provi-
visorio, fatto colle regole d'arte, a seconda dei lavori pianimetrici già esis-
tenti, come verrà con apposito regolamento indicale.

Il reddito delle tombarate e scorrere in esercizio, compresi gli edifizi inven-
tante alle medesime, sarà determinato sulla base delle locazioni reali o presun-

7
ste è un decimo, sotto la deduzione di un decimo.

Art. 10:

Siffatto per tali proprietà il censimento prediale, e' accertato in conseguenza di relativa redditò imponibile, il Governo provvederà all'adeguato ripartimento ed allocazione principale costituenti l'imposta, suddividendo in quattro parti proporzionali fra le provincie, indi fra i comuni e per ultimo fra i proprietari contribuenti in ragione dell'azidotto redditò imponibile.

Art. 11:

I richiamati che gli interpellati, sia in privato, comuni o corpi morali, potessero fare con l'obiettivo di ottenere rettificazioni, sia nella misura, sia negli estremi, saranno proposte nei nuovi stabiliti con apposito regolamento, entro soli trentamani, senza alcuna spese di spesa dagli ufficiali del censimento, salvo sempre il ricorso in via contenziosa - amministrativa.

I richiamati potranno essere così apstati, come comparativi. Tuttavia, non verrà neppure disprezzata l'applicazione e la riscoperta dell'imposta, salvo il diritto alla rettificazione ed al rimborso.

Art. 12:

Il censimento prediale provvisorio starà in vigore finché con altra legge non siasi instaurato il censimento stabile parcellare; in ogni caso però il valore estimativo dell'unità di misura è ogni proprietà, assegnata ora provisoriamente, non potrà essere mutato se non dopo trent'anni almeno.

Art. 13:

I censimenti dei terreni boschicci con astensione di stagni e paludi con estuariale e con acquiste di terreni dottralati alle inundazioni dei fiumi e torrenti, sarà inalterabile per trent'anni.

Qualora venisse stabilito in tal periodo di tempo il catastro parcellare, la tassa risultante dalla nuova misura non sarà applicabile finché sia trascorse le stesse perioche.

Art. 14:

Per le case e gli edifici di cui all'articolo quattrocento del codice civile si osserveranno in ogni parte le disposizioni della nuova legge d'imposta sui fabbricati.

Art. 15:

I terreni aperti situati nella cerchia delle rovi dette viddazzoni o faberiti, e gli altri terreni privati in cui ebbe luogo finora il possesso comune, saranno, salvo il disposto dell'articolo diciassettesimo, a cultare dal primo genunio nullo ottocento cinquantatré etne ai due doppie terzette, e la proprietà dei medesimi diverrà per detta.

7
Sarà permesso di questi terreni, salvo che aperti, in qualsiasi
tempo, e anche quando non sono seminati, provista la introduzione
dei bestiami di qualsiasi genere senza il permesso del proprietario, sotto
le norme istituite dalla vigente legge per l'introduzione dei bestiami
nei terreni chiusi.

Art. 16°

Per un novecento dalla data di emanazione e fra i limiti portati dalle vigenti leggi
sarà permessa la continuazione del pascolo comune nei terreni domaniali
e comunali, ove sollevasi postore fuori della cerchia delle antiche
Uffazzoni e Luberiti; sarà però corrisposto al Comune ed ai Comuni dai
popolani del bestiame un fitto e cavilazione da ragguagliarsi all'es-
tensione del terreno, e al numero degli animali pascolanti, ed al tempo
per cui l'usufruiscono.

Art. 17°

I tratti di terreno di proprietà privata, che si trovassero entrostanti ai terreni doma-
niali e comunali compresi nell'articolo precedente rimarranno soggetti
per lo stesso periodo di tempo al pascolo suddetto, ed i proprietari di dette ter-
reni parteciperanno ad un proporzionale compenso, in ragione dell'esten-
sione e qualità del terreno, solleciti non stimarsi meglio di chiudervi
in conformità del prescritto dall'articolo cinquecento sessantatré del-
la codice civile.

Art. 18°

Passato il novecento, i terreni domaniali, comunali e privati, di cui agli articoli decimo-
sesto e decimosestino, ancora aperti, s'intenderanno vincolati dalla
servitù del pascolo, e diverranno proprietà perfetta come quelli indicate
nell'articolo decimosesto.

Torino addì 8 Marzo 1851

Il Presidente del Senato del Regno

Maurizio

I sottoscritti hanno l'onore
di riproporre alla Camera
il progetto di legge sul
ricondizionamento della contribuzione
prediale in favore già
stato adottato dalla Camera
nella precedente sessione
nella seduta dell' 28 giugno 1850

e che si unisce per oppo-

Torino 26 giu 1850

Pecchenino
Bertotti
Dapporto
Mellana
Lionti
Agosti
Bonelli
Delcastro
Sulis
Gerraudi

N.B. La presente
trametterà esclusivamente agli
uffici direttamente colla
copia della presente e
anche le copie della
legge valutare già
votata ed esposta in
registro